

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MARTEDÌ 19 GIUGNO 1962

(76^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Compensi per le ore di insegnamento oltre l'orario d'obbligo » (1086) (D'iniziativa dei senatori Baldini ed altri); « Orario di cattedra e ore supplementari negli istituti di istruzione secondaria » (1761) (D'iniziativa dei senatori Donati ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1368
DE SIMONE	1368
DONATI	1368

« Aumento a lire 5.000.000 della dotazione ordinaria annua a favore dell'Istituto "Domus Galilaeana" con sede in Pisa » (1640-B) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1369
MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1369
MONETI, relatore	1369

« Modificazioni alla legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'ente per le ville venete » (1781) (D'iniziativa del senatore Zanotti Bianco) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore	1370, 1375, 1376, 1377, 1378, 1380, 1381, 1383, 1384, 1385
BALDINI	1383
BARBARO	1375
CALEFFI	1375, 1376
CECCHI	1373

DE LUCA	Pag. 1375
DE SIMONE	1381, 1383
DI ROCCO	1381, 1383
DONATI	1376, 1381, 1383, 1384, 1385
DONINI	1376, 1377
GRANATA	1374, 1378, 1380, 1381, 1382
MACAGGI	1374
MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1376, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384
MONETI	1375
VENDITTI	1373, 1374, 1375, 1376
ZANOTTI BIANCO	1373, 1374, 1376, 1377, 1379

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Bruno, Caleffi, Cecchi, De Simone, Di Rocco, Donati, Donini, Granata, Macaggi, Moneti, Pennisi di Floristella, Russo, Tirabassi, Venditti, Zaccari e Zanotti Bianco.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Luporini e Valenzi sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Vergani e Luca De Luca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Magrì.

MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri: « Compensi per le ore di insegnamento oltre l'orario d'obbligo » (1086) e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Donati ed altri: « Orario di cattedra e ore supplementari negli istituti di istruzione secondaria » (1761)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Baldini, Moneti e Zaccari: « Compensi per le ore di insegnamento oltre l'orario d'obbligo » e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Donati, Bellisario, Zaccari, Moneti, Baldini e Ponti: « Orario di cattedra ed ore supplementari negli istituti di istruzione secondaria ».

Ricordo alla Commissione che, essendo stato formulato un nuovo testo unificato per questi disegni di legge, si è reso necessario richiedere alla Commissione finanze e tesoro un nuovo parere. Tale parere non ci è ancora pervenuto, e poichè non sono ancora trascorsi i regolamentari otto giorni, è necessario rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

DONATI. Chiedo al Presidente che sia data per iscritto alla Commissione finanze e tesoro la dichiarazione resaci dal Governo nel corso della passata seduta. In tale occasione il Governo ebbe a dire che il nuovo testo dei disegni di legge non comporta maggiori oneri per lo Stato.

DE SIMONE. D'accordo con il senatore Granata ed altri senatori del mio Gruppo, propongo formalmente i seguenti emendamenti in sostituzione degli articoli dall'1 al 4 del testo unificato, proposto nella precedente seduta dal relatore Zaccari:

Art. 1. — Negli Istituti e scuole secondarie di ogni ordine e grado il Provveditore agli studi, su proposta dei Presidi o Direttori, può affidare un incarico fino ad un

massimo di otto ore settimanali oltre l'orario di cattedra agli insegnanti di ruolo e, subordinatamente, agli insegnanti abilitati incaricati a condizione che l'incarico per le ore eccedenti, facoltativo per gli insegnanti:

a) si riferisca ad un insegnamento nell'ambito della stessa scuola o istituto;

b) non comporti un orario di insegnamento superiore alle 22 ore settimanali;

c) sia assegnato, tenendo conto dell'anzianità di servizio, dopo l'esaurimento delle graduatorie previste dall'ordinanza sugli incarichi e supplenze delle scuole secondarie.

Art. 2. — L'incarico per le ore eccedenti l'orario di cattedra ha la durata di un anno ed è retribuito per ogni ora in ragione di un diciottesimo del trattamento complessivo di cattedra, spettante all'insegnante, detratta la sola aggiunta di famiglia

Tale retribuzione spetta per 13 mensilità e non è pensionabile.

Essa è esente da oneri per il fondo pensioni, l'I.N.A.-Casa e l'E.N.P.A.S.

Art. 3. — Fermo restando quanto disposto per le supplenze saltuarie non superiori a sei giorni, i Presidi o i Direttori sono autorizzati a provvedere alle supplenze di maggior durata con personale in servizio nell'Istituto entro i limiti di cui all'articolo 1.

Le supplenze di cui al comma precedente sono retribuite per il solo periodo in cui le lezioni vengono effettivamente svolte secondo le disposizioni di cui all'articolo 2.

PRESIDENTE. Sarà mia cura far pervenire anche questi emendamenti alla Commissione finanze e tesoro perchè possa esprimere il suo parere avendo a disposizione tutti gli elementi di giudizio.

In attesa del parere della Commissione finanze e tesoro, pertanto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento a lire 5.000.000 della dotazione ordinaria annua a favore dell'Istituto " Domus Galilaeana " con sede in Pisa » (1640-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento a lire 5.000.000 della dotazione ordinaria annua a favore dell'Istituto " Domus Galilaeana " con sede in Pisa », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M O N E T I , *relatore*. La Camera dei deputati ha apportato, al testo da noi approvato, due emendamenti di modesta portata all'articolo 2. La nostra Commissione aveva stabilito che si provvedesse alla spesa mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 388 del bilancio; la Camera ha aggiunto l'espressione « anche in deroga di quanto disposto con la legge 27 febbraio 1955, n. 64 ». La precisazione appare necessaria, perchè la legge citata dà disposizioni per l'utilizzazione dei fondi non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario.

Sempre al primo comma dell'articolo 2, è stata emendata l'espressione « e del capitolo corrispondente per il successivo esercizio 1961-62 », sostituendola con l'altra « e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63 ». Il Senato aveva tenuto conto soltanto dell'esercizio finanziario successivo, mentre la Camera ha ritenuto opportuno indicare i due esercizi finanziari successivi.

Mi pare che questi emendamenti possano senz'altro essere approvati dalla Commissione.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'accoglimento degli emendamenti apportati dalla Camera.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 non modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

Il Contributo annuo a favore dell'Istituto « Domus Galilaeana », con sede in Pisa, autorizzato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 marzo 1948, numero 472, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61, da lire 800.000 a lire 5.000.000.

Do lettura del primo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Alla maggiore spesa annua di lire 4 milioni e 200 mila derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, anche in deroga di quanto disposto con la legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1960-1961, e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63.

Poichè nessun domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo comma non è stato modificato; ne do lettura:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zanotti Bianco: « Modificazioni alla legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le ville venete » ((1781))

P R E S I D E N T E . *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zanotti Bianco: « Modificazioni alla legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le ville venete ».

Dichiaro aperta la discussione generale. su questo disegno di legge, sul quale riferirò io stesso.

Per quanto limitato, il disegno di legge in esame merita attenzione e studio.

La legge 6 marzo 1958, n. 243, che ebbe degno relatore il compianto Presidente Ponti, fu una battaglia felicemente conclusa a favore delle ville venete, pregevoli non solo per motivi architettonici (si tratta del Palladio e della sua scuola), ma ricche di stucchi, di affreschi, di ornamenti, di statue, così da costituire un complesso artistico, un tempo espressione della vita splendida della Repubblica veneta e poi, per il mutare degli eventi, scadute in uno stato di abbandono che rappresentava l'inizio di una rovina irreparabile.

Alla legge si giunse dopo una ben ordinata ed approfondita polemica di cui fu animatrice una degna mostra che fece il giro nei più importanti centri d'Europa e d'America.

Ricorderò che enorme fu l'interesse suscitato tra gli studiosi e che si contano non meno di tremila articoli su questo tema.

Fu messa in evidenza e chiarita all'opinione pubblica la vastità del problema e così si sentì il bisogno d'intervenire con l'urgenza necessaria.

Ricorderò che il compianto senatore Canonica si rese inizialmente promotore di un disegno di legge cui dettero la firma molti di noi. In seguito il Governo procedè alla presentazione di un disegno di legge divenuto poi la legge 6 marzo 1958.

La legge di che trattasi aiuta ed incoraggia i proprietari rimasti finora spettatori inerti della rovina degli immobili, a re-

staurare le ville, in quanto accorda dei mutui a condizioni di favore; consente inoltre all'Ente la facoltà di acquistarle in proprio, di procedere ad espropri, ogni volta che si renda indilazionabile l'intervento diretto per restauri urgenti.

Il complesso delle spese previste in dieci anni è di due miliardi.

Il decreto presidenziale previsto dalla legge del 1958 per la nomina del presidente fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 19 dicembre 1958; primo Presidente dell'Ente fu lo scrittore Silvio Negro, il quale si dette carico di offrire all'ente una sede adatta. Alle « Procuratie nuove » infatti trovò un appartamento che dovette essere opportunamente riattato. Il primo presidente, con encomiabile scrupolo, affrontando notevoli disagi ebbe cura di visitare tutta la zona per rendersi conto direttamente delle condizioni in cui versavano le ville.

Potè così raccogliere impressioni dirette ed arricchire di note ed osservazioni di prima mano il già notevole catalogo delle ville e si procurò gli elementi necessari per stabilire un ordine di precedenza negli interventi che si rendevano necessari tenendo presenti e lo stato di abbandono e l'importanza dei monumenti.

Ma Silvio Negro si spense improvvisamente il 3 novembre 1959, e si dovè provvedere alla successione. L'attuale Presidente è il dottor Giuseppe Roi.

Si può dire che la legge abbia operato dal 18 gennaio 1960 e quindi conti appena due anni di vita. Mi sono preoccupato di conoscere il consuntivo del lavoro svolto dall'Ente in questo biennio e mi sono stati forniti elementi molto utili ed istruttivi.

Non intendo attardarmi con una relazione molto minuta, ma posso dire che il lavoro iniziato ed avviato a soluzione è veramente imponente e che l'Ente ha già acquistato titoli di benemeranza, intervenendo opportunamente nella misura che si è resa necessaria.

L'Ente dovè colmare una lacuna assai grave e procedè a notificare le ville monumentali ai sensi della legge 6 marzo 1958, n. 243. Venne così a crearsi la condizione giuridica essenziale per la concessione dei

mutui. Fu compilato un inventario delle ville più importanti e fu data ampia diffusione alla legge, rendendo noti ai proprietari alcuni benefici, quali, ad esempio, l'esenzione dalle imposte erariali fino al 31 dicembre 1972 per ville e parchi tenuti in conformità con le direttive delle Soprintendenze. A seguito di tale divulgazione, non sono mancate, invero, richieste di mutui ed interventi diretti dei proprietari. Fino al 30 giugno 1961 risultano accolte 59 richieste di mutui per un totale di 594 milioni di lire; altre richieste di mutui da parte dei proprietari di ville di tutta la regione veneta e del Friuli sono in corso di esame ed è sperabile che siano benevolmente accolte.

In relazione a quanto previsto dalla legge, sono state fatte 24 ingiunzioni ai proprietari di ville particolarmente importanti di eseguire lavori di restauro e di ripristino, ma non tutti quei proprietari si sono dimostrati sensibili al richiamo.

Particolarmente gravi, poi, sono i casi di ville abitate da diverse famiglie di rurali, che non hanno alcuna possibilità economica di eseguire lavori e di dare le garanzie per opere in cui lo Stato si sostituisca ai proprietari. In queste circostanze si rende necessario procedere all'acquisto, e per quanto attiene alla forma coattiva dell'esproprio, esso si può giustificare solo quando siano esauriti tutti i mezzi per un pacifico ed equo componimento e non senza aver prima assicurato un alloggio conveniente per i lavoratori sfrattati. Finora l'Ente ha acquistato soltanto la villa cinquecentesca « la Gradenigo » di Oriago e la sta restaurando a sue spese.

L'importanza artistica di queste ville appare sempre più evidente e, per averne una idea, basti pensare che finora sono stati spesi oltre 30 milioni di lire per restaurare gli affreschi in esse esistenti. L'interesse del pubblico non è mancato e pare che abbia un ritmo crescente; non mancano persone o enti che desiderino di venire in possesso di quelle magnifiche costruzioni, di restaurarle opportunamente per ridarle, con tutte le garanzie del caso, alla funzione di dimore signorili per cui furono costruite. Credo sia augurabile che tale orientamento del pubblico si accresca col tempo, perchè l'Ente,

anche quando provvedesse ai restauri, avrebbe un peso enorme in futuro per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, i quali, anche per il fatto di non essere abitati, ricadrebbero lentamente nello stato di degrado, donde con tanti sforzi si intende sottrarli.

Sulla base dei risultati raggiunti ed in previsione dell'attività futura, sembra pertanto fondato il convincimento che il criterio ispiratore della legge n. 243 sia del tutto aderente alla realtà delle cose. La stessa esperienza ha rivelato, tuttavia, la necessità di procedere a taluni ritocchi al testo legislativo e di sopperire a qualche manchevolezza, per cui vengono proposte delle modifiche.

Esse sostanzialmente intendono raggiungere un triplice fine:

1) una maggiore disponibilità di mezzi per interventi diretti tutte le volte che le pratiche di mutuo non possono essere intavolate;

2) un più tangibile concorso nelle spese che debbono essere sostenute dai proprietari volenterosi a titolo di più sensibile incoraggiamento alle loro iniziative;

3) soprattutto un prolungamento del periodo di vita dell'Ente.

Faccio notare al riguardo che la legge numero 243 prevede che i mutui possano essere concessi per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore alla vita dell'Ente che dovrebbe concludersi con il 1966-1967; quindi, con il 30 giugno 1962 l'Ente non potrà concedere mutui per restauri e così verrebbe meno ad una delle fondamentali funzioni per cui è stato eretto.

Il problema della conservazione delle ville venete, che parve a lungo arduo ed insolubile e che, avviato a soluzione, resta sempre di dimensioni vaste, potrà essere affrontato con più decisione ed efficacia con i criteri che sono alla base di questo disegno di legge, il quale migliora ed estende le possibilità d'intervento dell'Ente ed invoglia i proprietari a superare la fase di spettatori inerti e ad associarsi all'opera di difesa e di protezione di ciò che ad essi appartiene. Chi potrà fare un consuntivo del lavoro che

l'Ente si propone di svolgere fino al 1975, potrà forse dare ragione a queste nostre previsioni e penso che non mancherà qualche parola di apprezzamento per quanti dettero la loro approvazione al presente disegno di legge.

Il relatore crede che il disegno di legge, così come è stato formulato dal senatore Zanotti Bianco, abbia bisogno di qualche ritocco formale. Si propone innanzitutto la soppressione dell'articolo 1. La Commissione finanze e tesoro ha sottoposto il disegno di legge ad un minuto esame e non ho trascurato di tenere il massimo conto delle osservazioni fatte. Giacchè per l'articolo 7, il secondo comma è apparso inaccettabile alla Commissione stessa, ne propongo senz'altro la soppressione, tanto più che, con questo, il provvedimento non soffrirà danno degno di rilievo, essendo già sufficienti le agevolazioni che esso prevede per sollecitare i proprietari ed intervenire con opere di restauro a favore dei loro meravigliosi edifici.

Considerato poi che il disegno di legge in esame non parla di finanziamenti occorrenti all'Ente dopo il 1967, giacchè se ne protrae la durata fino al 1975, occorre fare espresso riferimento che nessun altro stanziamento è dovuto per gli anni che vanno dal 1967 al 1975. Lo stesso dicasi per gli oneri finanziari che gravano sulle Amministrazioni provinciali e degli Enti provinciali del turismo. Per questo resta fermo quanto è ribadito nella relazione dell'onorevole presentatore che cioè nessun nuovo onere tocca allo Stato.

Cercherò di illustrare brevemente le modifiche proposte con questo progetto di legge.

All'articolo 3, lettera c), si introduce nel Consiglio di amministrazione un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. Tale integrazione è resa necessaria per il bisogno di un coordinamento generale tra l'Ente, le Soprintendenze interessate ai monumenti e l'Amministrazione centrale.

Nella lettera e) dello stesso articolo, la vecchia espressione « Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissariato per il turismo » viene adeguata alla nuova realtà giuridica creatasi con l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Credo di aver accennato alle modifiche con cui l'articolo 4 innova in due punti l'articolo 18 della legge istitutiva.

L'ultimo comma del medesimo articolo ritocca la vecchia legge fissando la quota massima che può essere assegnata sui fondi disponibili in ogni esercizio finanziario.

L'articolo 5 tratta dei mutui ipotecari il cui ammortamento viene protratto per un periodo di 20 anni, ciò evidentemente per renderli meno onerosi e per meglio invogliare i proprietari a stipularli, ed è previsto che, al recupero delle quote di ammortamento maturate dopo la cessazione dell'Ente, provveda la Ragioneria generale dello Stato.

Il penultimo comma concede una riduzione del debito nella misura non superiore al venticinque per cento della somma capitale per i proprietari particolarmente disagiati. L'ultimo comma viene incontro decisamente alle iniziative dei proprietari e stabilisce che: « al proprietario che, trovandosi nelle condizioni previste dai commi precedenti, esegua, senza beneficiare del mutuo, i lavori di consolidamento e restauro prescritti dalla competente Soprintendenza può essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta ».

È ovvio che si è inteso spronare l'iniziativa dei privati; sono salve le dovute cautele, in quanto i lavori vengono prescritti ed eseguiti in conformità con le direttive degli organi tecnici.

L'articolo 6 stabilisce che « per i mutui non superiori a lire cinque milioni l'iscrizione ipotecaria . . . può essere sostituita da altra garanzia reale o da fidejussione prestata da un istituto di credito ».

Per quanto attiene all'articolo 7 giacchè il secondo comma è stato respinto dalla Commissione finanze e tesoro, ne propongo, come ho già detto, la soppressione.

Con l'ultimo comma, sono ridotti gli onorari ai notai quando le spese degli atti siano a carico del Consorzio, ovvero quando siano connessi con richieste di agevolazioni e provvidenze previste dalla legge. Anche con questo modesto sacrificio che viene imposto ai notai, di cui sono ben note le tradi-

zioni di attaccamento alla cultura, si mira a rendere più operante la legge.

L'articolo 8, infine, si riferisce al personale addetto all'Ente mentre nella legge del 1958 si accenna ad esso in forma vaga, nel nuovo testo la formulazione è molto più precisa. Si stabilisce infatti che all'Ente siano addetti non più di sei impiegati, e nell'ultimo comma si precisa che questo personale viene collocato fuori ruolo. La norma consente al Ministero di coprire i posti rimasti vacanti per l'assenza del personale trasferito.

Dopo questi chiarimenti, sia pur affrettati e sommari, ritengo che la Commissione abbia gli elementi necessari per deliberare sul disegno di legge che io propongo, come relatore, alla sua approvazione.

V E N D I T T I. Signor Presidente, ho ascoltato religiosamente la sua relazione ed ho letto il disegno di legge, ma dichiaro in via preliminare che mi asterrò dalla votazione.

Desidero però che non sussista possibilità di equivoci circa il significato e la portata della mia astensione: si tratta di motivi oggettivi e di motivi subiettivi.

Il Presidente ha parlato con grande passione e competenza, e non poteva essere altrimenti perchè egli è un artista ed ha sentito in modo particolare il fascino dell'oggetto del provvedimento. Il nome del proponente, senatore Zanotti Bianco, è al di sopra di ogni discussione. Per di più, personalmente, io avevo tante volte parlato di questo argomento, in questi ultimi tempi, all'amico e collega Valmarana, ammiratore come me di tutte le cose buone e belle. Anche io sono stato promotore di una più adeguata tutela della tradizione artistica italiana.

Ricordo però che qui non si tratta di un settore da tutelare; o si vede il problema da un punto di vista prettamente nazionale, oppure non lo si vede da nessun punto di vista.

Ho già detto che, se non fossi vincolato da motivi di riserva, voterei a favore. Ritengo che la tutela delle ville venete sia una grande ingiustizia nei riguardi di tutte le ugualmente belle, ugualmente monumentali,

ugualmente degne di tutela, ville vesuviane e del salernitano oltre che del napoletano. È appena il caso di ricordare, (e lo dico con amarezza, mitigata dal conforto di una respicenza del Ministero della pubblica istruzione) che circa due anni fa furono negati dodici milioni per il restauro della villa che ospita, a Torre del Greco, le spoglie presunte di Leopardi, e nella quale venne composta « La ginestra ».

Credo che si trattasse, in quel caso, di un errore, successivamente corretto da un provvedimento in corso di approvazione. Ma io mi riferisco alle ville monumentali della provincia di Napoli: principalmente quelle vesuviane, le quali non hanno nulla da invidiare a quelle venete.

La mia non è una voce isolata. Vi è un'Associazione, « Italia Nostra », di cui è *magna pars* il senatore Zanotti Bianco, che sta invocando la tutela di quelle ville che stanno cadendo in rovina. Altro che Ente, altro che questi « carrozzoni » che si impossessano di tutto e che costano un occhio allo Stato! Quelle ville sono ricche di affreschi dei migliori pittori del Cinquecento, del Seicento e del Settecento napoletano, ed « Italia Nostra » non ha mai sentito una eco alla sua voce. Recentemente, sotto l'ègida dell'Ente turismo, un valoroso giovane scultore ha guadagnato una cattedra con un enorme volume illustrativo delle ville vesuviane che sono in abbandono.

L'Italia è una: quello che è bello al Nord è bello anche al Sud; quello che merita rispetto al Nord lo merita anche al Sud. Perciò delle due l'una: o si garantisce di occuparsi di queste ville, ed allora potrò tornare sulla mia decisione preventiva e potrò dare la mia approvazione al disegno di legge in esame, oppure dovrò astenermi dal voto, non senza deplorare che, per l'ennesima volta, la questione del rapporto Nord-Sud, che dovrebbe essere sepolta, giorno per giorno si aggravi ai danni del Sud.

Z A N O T T I B I A N C O. Sarebbe opportuno presentare un disegno di legge analogo a quello per le ville venete.

C E C C H I. Per quanto riguarda le ville vesuviane, c'è stato un appello del Pre-

sidente dell'Ente provinciale per il turismo ai parlamentari napoletani perchè intervenissero in merito, e mi risulta che una proposta di legge dei senatori Palermo e Valenzi è stata già presentata da alcuni mesi, esattamente il 14 febbraio di quest'anno. Il Presidente dell'Ente provinciale per il turismo ha ripetuto il suo appello ed io, pertanto, affidandomi alla sua sensibilità artistica, signor Presidente, vorrei pregarla di mettere all'ordine del giorno, quanto più presto possibile, la proposta di legge predetta.

M A C A G G I . Facendo eco a quanto è stato detto, aggiungo che questa questione delle ville dei nobili decaduti, o non decaduti, e una questione nazionale, non regionale, e vorrei far presente che proprio nella regione ligure, in questi giorni, si sta discutendo della necessità di andare incontro ai proprietari di ville per i restauri necessari. Abbiamo ville affrescate con veri capolavori artistici, quindi, non posso essere contrario ad un disegno di legge che mira, innanzitutto, a porre rimedio a situazioni precarie per le opere d'arte, ma io chiedo se non sia il caso di allargare questa azione in campo nazionale per i casi più urgenti che sono segnalati ormai dappertutto. Non si tratta di una questione locale, ma generale che deve essere presa in considerazione e, pertanto, vorrei sapere se è possibile, ed entro quali limiti finanziari, agire anche per altre regioni.

V E N D I T T I . Qui non si tratta di un consorzio, ma di un ente macchinoso come tutti gli altri enti!

Z A N O T T I B I A N C O . Non è macchinoso!

V E N D I T T I . Questi benefici li merita solo il Veneto, le altre regioni non contano?

Z A N O T T I B I A N C O . Siete liberi di presentare i vostri progetti di legge!

V E N D I T T I . Dico francamente che il Governo, dando a voi questi soldi, commette solo una ingiustizia.

G R A N A T A . Signor Presidente, senza voler minimamente inserire in questa discussione un motivo di campanilismo, io non posso non associarmi ai rilievi o alle proteste, se vogliamo adoperare l'espressione più confacente, che il senatore Venditti ha manifestato in questa sede in relazione allo stato di carenza e di abbandono in cui si trovano altre ville, altrettanto importanti e pregevoli, quanto quelle per le quali è stato istituito l'Ente cui si riferisce il disegno di legge che stiamo esaminando. Per inciso, ricorderò che proprio in Sicilia, specialmente in provincia di Palermo, vi sono meravigliose ville barocche ormai fatiscenti per la scarsità degli interventi pubblici a favore di questi monumenti particolarmente rilevanti per la storia dell'arte del nostro Paese.

Ciò premesso, tuttavia, non posso non rilevare che qui ci troviamo di fronte, non già ad una legge istitutiva, ma a modificazioni della legge 6 marzo 1958, n. 243, con cui venne allora istituito l'Ente per le ville venete. Io non avevo a quel tempo l'onore di far parte di questa assemblea e non ho avuto la possibilità di studiare il dibattito che dovette certamente svolgersi in questa stessa sede; presumo, tuttavia, che in quell'occasione il dibattito dovette orientarsi proprio nella direzione oggi ribadita dagli interventi dei senatori Venditti, Cecchi e Macaggi, perciò, non posso non deplorare il fatto che, trascorsi quattro anni, non ci sia stata alcuna iniziativa di carattere governativo intesa a venire incontro alle giuste richieste che, certamente, da più parti si saranno levate allo scopo di estendere il provvedimento a favore delle ville di tutto il territorio nazionale.

Per una ragione di equità e tenuto conto del fatto che tutto il nostro Paese è ricco di monumenti di questo genere, pertanto, a nome del mio gruppo debbo dichiarare che ci associamo formalmente alle proteste qui formulate e, ove il senatore Venditti volesse presentare un ordine del giorno, l'approveremmo senza esitazione; voteremmo contro questo disegno di legge solo nel caso che un tale atteggiamento, diciamo pure ostruzionistico, potesse servire ad accelerare i tempi a favore di quella finalità di carattere gene-

rale, per la quale i colleghi già da più parti si sono espressi.

Ma vogliamo compiere un atto di fiducia nella sollecitudine, nella sensibilità del Governo in merito alle opere d'arte del nostro Paese. Ritenendo inutile un nostro voto contrario al fine di sollecitare l'iniziativa governativa e riconoscendo che qui non ci troviamo di fronte ad una legge istitutiva, dichiaro che voteremo a favore di questo disegno di legge, nella speranza che, quanto prima, l'onorevole Presidente vorrà portare all'esame della Commissione la proposta di legge dei senatori Palermo-Valenzi e nella fiducia che una iniziativa di carattere generale da parte del Governo valga a tranquillizzare i vari settori di questa assemblea e a garantire il patrimonio artistico della nostra Nazione.

M O N E T I . Mi associo a quanto è stato detto da altri colleghi circa la parzialità di questo disegno di legge che riguarda ville di singolare valore artistico che si trovano in una determinata regione; tuttavia, non intendo entrare nel merito e mi limito soltanto a chiedere un'informazione: tenendo presenti i notevoli vantaggi che in base agli articoli 5, 6 e 7 lo Stato concede ai proprietari privati di queste ville per i lavori di restauro, vorrei sapere quali doveri, quali obblighi contraggono a loro volta i proprietari nei confronti dello Stato e della comunità.

P R E S I D E N T E , relatore. Certamente, tutte le ville si possono visitare.

D E L U C A . A me pare che ci troviamo di fronte a un provvedimento che può essere approvato. Che l'Ente abbia bisogno di maggiori mezzi è un fatto, e che sia prolungata la durata dell'Ente è un'altra esigenza da tutti riconosciuta.

Vi è però un problema fondamentale, che è stato sollevato da tutti: un patrimonio a carattere nazionale, che riguarda tutte le regioni italiane deve essere oggetto di interesse da parte del Governo. Occorre che il Governo affronti questo problema tenendo

conto che vi sono una quantità di iniziative parlamentari al riguardo.

B A R B A R O . Ho ascoltato con grande attenzione le parole dei colleghi che mi hanno preceduto.

Sappiamo bene quali devastazioni avvengano delle opere d'arte in Italia, che è zona sacra per l'arte in tutti i settori. Il compianto Romita ebbe una volta ad osservare che a volte sarebbe meglio che alcune opere non venissero scoperte e restassero nel grembo della madre terra, piuttosto che essere scoperte per essere distrutte.

La preoccupazione, quindi, è generale, e non riguarda soltanto le ville venete. Io sono particolarmente legato alle ville venete, perchè alcune di esse portano il mio nome. Ma ville di valore artistico si trovano dappertutto in Italia. È assurdo polemizzare tra Nord e Sud, queste polemiche abbiamo cercato di superarle coi fatti: chiunque di noi abbia avuto l'onore di difendere la Patria in armi si sente italiano, e non si sente legato alla sua regione.

Ora è sottoposto al nostro esame un disegno di legge proposto dal senatore Zanotti Bianco. Approviamolo con soddisfazione, ed invitiamo il Governo ad estendere i provvedimenti a tutte le regioni d'Italia, per tutti i periodi che i vari monumenti rappresentano nella millenaria civiltà della nostra Patria.

Quindi plauso per l'iniziativa, ed invito al Governo ad estendere la difesa del passato.

V E N D I T T I . La finanza di questo Ente sarà certamente « allegra ».

Z A N O T T I B I A N C O . Questo non è materialmente possibile.

C A L E F F I . Sono perplesso circa gli obblighi dei proprietari. Mi chiedo anche quali garanzie abbiamo che i proprietari, una volta eseguiti i restauri, li curino onde evitare che dopo qualche anno le ville ritornino allo stato di prima. Sono anche perplesso circa la necessità di un intervento dello Stato.

ZANOTTI BIANCO. Molte ville sono in mano a contadini che lasciano deperire tutto.

CALFFI. Ho fiducia nella competenza del proponente. Credo che le mie perplessità saranno fugate dal suo intervento. Ma non vorrei che, con questi interventi regionali, si facesse un enorme « carrozzone »...

PRESIDENTE, *relatore*. Quella parola è sfuggita infelicemente al senatore Venditti, ma è quanto mai inopportuna.

VENDITTI. Non mi è sfuggita: l'ho detta intenzionalmente.

CALFFI. Non mi riferisco a quelli che esistono: parlo di quelli che verranno o che potrebbero venire.

Poichè siamo, almeno spero, alla vigilia della costituzione delle Regioni, questo campo di attività potrebbe essere utilmente affidato alle Regioni, piuttosto che affidare al Governo centrale compiti che non gli sono consoni.

Per decidere, pertanto, attendiamo i chiarimenti che ci daranno il proponente ed il Governo.

DONINI. Sono dell'avviso che il disegno di legge in esame vada approvato; tuttavia vorrei conoscere il motivo per cui esso è all'ordine del giorno in sede deliberante mentre quello del senatore Palermo, sulle Ville vesuviane, è in sede referente.

VENDITTI. Sarebbe il caso di rinviare la discussione del presente disegno di legge sulle Ville venete così da esaminarlo assieme con quello sulle Ville vesuviane.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il disegno di legge del senatore Zanotti Bianco è una proposta di modificazioni ad una legge già operante, mentre quello sulle Ville vesuviane costituisce una iniziativa del tutto nuova, ancora da esaminare in sede referente.

DONATI. Rilevo che da tutte le parti politiche è emersa una esigenza: di

estendere il concetto, in un certo senso ristretto, espresso dal disegno di legge, ad una prospettiva nazionale. Ed a questo proposito penso che sarebbe il caso di usufruire della esperienza già acquisita dall'Ente per le Ville venete piuttosto che dar vita ad una serie di Enti i quali tra l'altro finirebbero con l'agire con metodi diversi se non contrastanti tra di loro. Ecco perchè auspicherei la trasformazione dell'Ente per le Ville venete in Ente per le Ville italiane.

Condizionerei poi l'approvazione del provvedimento proposto dal senatore Zanotti Bianco ad un impegno preciso, cioè alla apertura al pubblico delle Ville per 6 mesi consecutivi nel periodo primavera-autunno. In effetti, consentire al privato di aprire le Ville di tanto in tanto per 3 o al massimo 10 giorni, senza una data precisa, significa impedire al pubblico di godere di questi tesori del patrimonio artistico italiano. Tanto più che, essendovi un intervento finanziario dello Stato, è giusto che il denaro pubblico sia speso per pubblico interesse e a pubblico vantaggio. Perciò apertura di tutte le Ville per le quali c'è stato un intervento finanziario dello Stato per 6 mesi, periodo durante il quale il pubblico sappia di poterle visitare comunque, indipendentemente dalla volontà dei proprietari.

ZANOTTI BIANCO. Ricordo che quando fu approvata la legge 6 marzo 1958, n. 243, al Senato vi fu una ampia illustrazione del problema da parte del senatore Canonica. D'altro canto, che si tratti di un problema particolare emerge dalla semplice considerazione che le Ville venete sono ben 1.500, una enormità, appartenenti a varie provincie, la maggior parte delle quali finite nelle mani di contadini che hanno cominciato col vendere le statue, rovinare affreschi, taluni di autori famosissimi e di grande pregio. Ecco il motivo per cui ho ritenuto di dover rivolgere un particolare interessamento a questo problema.

Perchè, si è detto, le Ville venete e non anche le altre? Ma perchè anche in questo settore occorre che l'incentivo venga dagli interessati, perchè non è possibile conoscere tutti i problemi e la loro portata. Fui interes-

sato al caso delle Ville venete e provvidi nei limiti delle mie possibilità; adesso è venuto alla luce il problema delle Ville vesuviane e di quelle liguri. Tutto ciò conferma che oltre alla nostra buona volontà occorre anche un po' di iniziativa da parte degli interessati.

Circa la proposta di un Ente delle Ville italiane non posso che dichiararmi felicissimo dell'idea. In questo momento, peraltro, risolviamo il problema delle Ville venete e traiamone spunto per risolvere quello su scala nazionale.

Non sono invece d'accordo sulla proposta di aprire per 6 mesi all'anno le ville, chè non si possono obbligare i proprietari a mettere i loro immobili a disposizione del pubblico per il solo motivo che lo Stato va loro incontro dal lato fiscale. Non bisogna infatti credere che lo Stato intervenga in grande misura, si tratta solamente di mutui che poi devono essere regolarmente pagati, spesso con sacrificio dei proprietari delle Ville. Piuttosto concordo sulla opportunità che la apertura, della durata di qualche giorno, avvenga contemporaneamente per tutte le Ville, così da offrire al pubblico la garanzia di poter effettuare le sue visite in un determinato periodo ben precisato e stabilito.

Si è cominciato dalle Ville venete — così come del resto per gli scavi si è cominciato dal Lazio e non dalla Magna Grecia, per esempio, che pur offriva maggiore interesse archeologico, tanto che nel 1920 mi sono dovuto fare io stesso promotore di un Comitato per la Magna Grecia — ma non sarò certo io a non spalleggiare una iniziativa di carattere nazionale: come presidente di « Italia Nostra » ho contribuito per esempio alla esposizione fotografica a Genova delle Ville della Liguria; bisognerebbe peraltro che il Governo e soprattutto il Ministero del tesoro, il quale ogni volta che si tratta di spendere qualcosa pone intralci, si decidessero a dare un valido contributo alla iniziativa. Capisco che il bilancio ha le sue esigenze, ma sarebbe il caso di riguardare con maggior simpatia i problemi artistici che in Italia sono invece trascurati da tutti i Governi, nonostante si tratti di un paese in cui l'arte ha tesori incalcolabili. Anzi, ci vorrebbe prio-

prio un Ministero specifico e non soltanto una Direzione generale la quale fra l'altro non ha nemmeno i mezzi necessari. Avevo proposto ad un alto funzionario di procedere ad una serie di progetti, mi fu risposto che non c'era il denaro nemmeno per comperare la carta. Già il senatore Canonica si occupò del problema, in tempi in cui il bilancio era meno aggravato; speriamo dunque che dal provvedimento per le Ville venete venga lo incentivo a risolvere anche quello delle Ville liguri, delle Ville vesuviane e di tanti altri tesori d'arte.

PRESIDENTE, relatore. Si è trattato anche di una utile sperimentazione di un sistema che potrebbe essere adottato su vasta scala.

ZANOTTI BIANCO. Mi dispiace che qualcuno abbia parlato di « carrozzone », perchè si tratta di un Ente molto serio e qualificato, con 6 impiegati ed un presidente i quali lavorano con entusiasmo e fattività e che non meriterebbero una critica così superficiale e amara. Non conosco a fondo tutti gli aspetti della attività di tale Comitato, si potrebbe all'uopo compiere un sopralluogo, tuttavia sono in continua corrispondenza con il Presidente Roi e posso affermare che le notizie che mi pervengono sono lusinghiere sulla attività del Comitato.

PRESIDENTE, relatore. Ciò risulta in modo evidente.

DONINI. Sono molto sensibile alla osservazione dei senatori Caleffi, Donati e altri sulla necessità di provvedere a risolvere il problema su scala nazionale. Tuttavia ritengo che non sia vantaggioso sospendere la approvazione del disegno di legge in discussione così da compierne l'esame con altri analoghi. Infatti per le Ville venete esiste già una legge operante, e il provvedimento del senatore Zanotti Bianco non fa che apportarvi alcune modificazioni. Mi auguro invece che l'approvazione del provvedimento di cui ci stiamo occupando faccia sì che possiamo presto occuparci dell'esame anche degli altri disegni di legge. D'altro canto non capisco

perchè non dovremmo dar subito corso alle modifiche che il senatore Zanotti Bianco ci propone, sulla cui opportunità e bontà abbiamo le garanzie che ci vengono dalla sua competenza e da un Comitato con apparato burocratico ridotto al minimo. Ecco perchè ritengo che non si debba insistere sulla proposta di riunire tutti i provvedimenti riguardanti le Ville italiane. Piuttosto ricordo che la legge 6 marzo 1958, n. 243, fu da noi approvata negli ultimi giorni della passata legislatura, con ritmo accelerato, senza eccessivo approfondimento del problema, tanto che si dovettero abbreviare i tempi per l'invio del messaggio all'altro ramo del Parlamento così da consentirne l'approvazione anche da parte della Camera e la sollecita entrata in vigore. In quella occasione fu fatto presente che si rimandava ad una migliore occasione l'opportunità di discutere la costituzione di un Ente con scopi e ampiezza di carattere nazionale. Ebbene, sono passati quasi 5 anni, sta per sciogliersi anche la corrente legislatura e siamo ancora allo stesso punto dei primi mesi del 1958. Pertanto confermando che non intendiamo assumere posizione contro l'approvazione del disegno di legge in esame, sottolineiamo l'opportunità di prendere in esame, prima che abbia a concludersi questa legislatura, il problema sul piano nazionale, includendovi cioè le Ville vesuviane, quelle liguri e così via.

PRESIDENTE, *relatore*. Ritengo ci sia poco da aggiungere a quanto è emerso dalla discussione. Le considerazioni del senatore Venditti in ordine al problema delle Ville vesuviane sono molto importanti; tuttavia devo far presente che la nostra Commissione è aggravata da tanti altri provvedimenti di grande importanza. A questo proposito annunzio che dovremo quanto prima impegnarci per l'approvazione del piano della scuola, quindi sulla discussione del bilancio in Aula cosicché non so se prima della chiusura estiva potremo occuparci anche di altri problemi.

Per quanto concerne l'invito al Governo, a impostare sul piano nazionale il problema della conservazione delle Ville, devo far rilevare che non è possibile isolarlo da quello

più ampio della conservazione di tutti i monumenti: in Italia abbiamo un numero infinito di monumenti di svariata natura e non possiamo pretendere che la conservazione delle Ville prevalga sulle altre esigenze.

GRANATA. Osservo però, signor Presidente, che il disegno di legge al nostro esame rappresenta già un precedente, che può essere orientativo.

PRESIDENTE, *relatore*. Io sono un avvocato difensore convinto del disegno di legge in esame, il quale potrà servirci come sperimentazione per provvedimenti da adottare in situazioni analoghe.

Circa l'obbligo dei proprietari, esistono le disposizioni della legge generale del 1939. Ed a questo proposito non dimentichiamo che i proprietari non ricevono dallo Stato denaro contante ma contraggono dei mutui, che si impegnano a corrispondere delle quote di ammortamento in 10, 15 o 20 anni; insomma essi affrontano dei sacrifici, delle spese, tanto che ci si è rallegrati giustamente tutte le volte che questi proprietari, uscendo da un grave disinteresse, si sono serviti delle provvidenze stabilite per la conservazione delle loro Ville. Non facciamoci di questi proprietari una immagine irrealistica come se percepissero chissà quali somme dallo Stato per rendere più lussuose le loro Ville e trarne grossi privilegi; si tratta invece di proprietari che non avrebbero — diciamo chiaramente — alcun interesse a spendere dei quattrini per dei monumenti che si ritrovano nelle mani. Siamo noi a sospingerli, ad aiutarli perchè sappiamo che oltre il bene personale di un determinato proprietario c'è quello collettivo da tener presente.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, potete credere che nessuno più di chi sta al Governo e deve, nel settore di cui oggi ci occupiamo, giorno per giorno operare la scelta fra le numerose proposte e giustificate richieste di restauro o di opere di manutenzione ai monumenti che in così larga misura arricchiscono l'Italia, valutando quello che può rientrare nelle dispo-

nibilità assai limitate; nessuno più di chi giorno per giorno si trova di fronte a tali difficoltà, può comprendere quanto voi qui avete unanimemente sostenuto e può desiderare che si trovi il modo di allargare le disponibilità per il settore delle belle arti e particolarmente per quello che concerne la conservazione e il restauro dei monumenti. Vorrei peraltro che la vostra attenzione si concentrasse sul disegno di legge che oggi è al nostro esame e sulla sua limitata portata. Qui si tratta di un disegno di legge che tende ad aggiornare, a modificare, a perfezionare una legge già varata dal Parlamento. Il quale Parlamento si è già dunque pronunciato su tale problema, ha approvato un disegno di legge che oggi è legge operante. Ora, come spesso accade, tali leggi, traducendosi poi nella attività quotidiana, mettendosi a contatto, a cimento con la realtà quotidiana, rivelano talune incompletezze, talune imperfezioni e quindi richiedono qualche aggiornamento, qualche modifica. Come abbiamo sentito affermare dal proponente, egli si è fatto interprete dell'Ente che deve tradurre in opera i principi sanciti dalle leggi in vigore, per cui ha proposto alcune modifiche che scaturiscono dall'esperienza che è stata fatta nella attuazione della legge stessa. Quindi siamo di fronte ad una proposta assolutamente circoscritta e davvero mi pare che non sia il caso di subordinarne l'approvazione alla soluzione di un problema generale, che diventa sempre più generale come ha osservato l'onorevole Presidente e relatore, ove si pensi che non sarebbe possibile affrontare nella sua totalità il problema del restauro delle ville in tutto il territorio nazionale, senza chiedersi perchè si debbano restaurare totalmente e completamente tutte le ville che abbiano un pregio artistico e, per esempio, non anche tutti i castelli o tutte le chiese o tutti gli altri monumenti. Non sarebbe possibile emanare un provvedimento a carattere totale, completo, del tutto adeguato alle esigenze delle ville monumentali senza che esso creasse una vera sperequazione nei confronti di altri monumenti. È dunque evidente che si deve procedere comparativamente, perchè altrimenti per un settore andremmo ad affrontare tutto

il fabbisogno e per un altro ci dovremmo limitare eccessivamente, quando invece ci troviamo di fronte ad opere ugualmente degne della massima considerazione. Comunque, non ho alcuna difficoltà a dire che, come rappresentante del Governo, ho ascoltato con piacere le sollecitazioni che sono venute da tutti i settori del Senato e che me ne farò portatore, augurandomi che in sede di discussione della proposta dei senatori Palermo e Valenzi si presenti la possibilità di affrontare l'intero problema, allargando magari gli orizzonti della proposta stessa.

Quanto alla proposta del senatore Zanotti Bianco, mi limiterò ad alcune osservazioni di dettaglio.

Anzitutto, dalla relazione che precede la proposta di legge appare in modo chiaro che l'articolo 2, prorogando i termini dell'attività del consorzio, intende soltanto favorire una maggiore dilazione nel tempo per il pagamento dei mutui, ma non intende aggravare l'onere nè per lo Stato, nè per gli enti pubblici. Sia per lo Stato, sia per gli enti pubblici, i contributi finanziari restano quelli fissati nella legge n. 243 e, pertanto, sarebbe opportuno che nell'articolo 2 questo fosse detto più esplicitamente, onde evitare che possano nascere equivoci d'interpretazione.

ZANOTTI BIANCO. Mi pare che la cosa sia abbastanza chiara!

MAGRÌ', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non credo. Ho letto attentamente il testo e mi pare che, in realtà, ci sia possibilità di equivoci; ad ogni modo, proporrò in proposito un emendamento.

Per quanto riguarda l'articolo 4, ritengo sia molto chiaro che il provvedimento prevede quattro ipotesi:

1) quella di proprietari che hanno la disponibilità ed hanno la buona volontà per eseguire i lavori di restauro: in questo caso, se gli interessati lo vogliono, si viene loro incontro con la concessione di mutui;

2) quella di proprietari che hanno la disponibilità, ma non hanno la buona volontà: in questo caso si viene incontro con

l'intervento eventualmente sostitutivo ed a carico dell'Ente salvo rivalsa; infatti, l'articolo 19 della legge n. 243, stabilisce che l'Ente ingiunge e se il proprietario non si adegua all'ingiunzione, l'Ente si sostituisce e, poi, con le forme previste dalla legge, provvederà a farsi rimborsare le spese affrontate;

3) vi è poi la possibilità che l'Ente ravvisi la notevole importanza dell'opera e la difficoltà obiettiva di operare il restauro e la manutenzione attraverso il proprietario, e intenda perciò espropriare la villa e restaurarla per conto proprio: si tratta evidentemente di monumenti di eccezionale valore che l'Ente ritiene di poter mettere integralmente a disposizione del pubblico o di poter utilizzare come sedi di istituzioni culturali, enti, eccetera;

4) vi è infine il caso di ville che appartengono a povera gente la quale, per le condizioni economiche disagiate, non ha la possibilità di contrarre mutui e, quindi, di eseguire i lavori: in questo caso l'Ente interviene a spese proprie nelle opere di restauro di affreschi, stucchi ed altre decorazioni pericolanti ed io penso che avrà modo di assicurarsi perchè questi restauri, una volta operati, non siano ulteriormente compromessi da incurie.

Queste sono le quattro vie attraverso le quali si interviene.

G R A N A T A . Ma l'articolo 21 della legge istitutiva prevede anche agevolazioni e facilitazioni per i proprietari meno abbienti, con l'abbuono di una percentuale degli interessi o, addirittura, con la concessione di contributi a fondo perduto.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo è il caso del proprietario che non può restaurare e dell'Ente che, in corrispondenza, non crede di potere espropriare o acquistare, in quanto, l'Ente stesso, anche per la limitatezza dei fondi a disposizione, non può diventare proprietario di migliaia di ville.

A questo proposito, però, vorrei che studiasse insieme la possibilità di inserire un emendamento per chiarire a chi spetti

obiettivamente di accertare la disagiata condizione economica. Infatti, nell'articolo 4 si parla di proprietari che « si trovino in disagiate condizioni economiche »; ma qual'è l'organo che può obiettivamente accertare questo? Mi pare che sarebbe opportuno chiarire tale punto. Ritengo pure che un altro emendamento chiarificativo sarebbe necessario all'articolo 5, nell'ultimo comma, ove si dice: « Al proprietario che, trovandosi nelle condizioni previste dai commi precedenti ». Ora i commi precedenti sarebbero il secondo e il terzo; l'uno dice « avuto riguardo alle condizioni economiche del proprietario », l'altro, invece, recita « qualora le condizioni del proprietario siano particolarmente disagiate ». In sostanza, abbiamo evidentemente un comma che parla di condizioni genericamente disagiate, ed un comma successivo che parla, viceversa, di condizioni particolarmente disagiate; mi pare che le condizioni previste dall'ultimo comma si debbano riferire a quelle particolarmente disagiate e che questo vada senz'altro chiarito.

Sono d'accordo con il relatore sulla soppressione del secondo comma dell'articolo 7, trattandosi di una condizione *sine qua non* posta dalla Commissione finanze e tesoro.

Con queste lievi modifiche, il Governo propone e raccomanda calorosamente alla Commissione l'approvazione del presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Al testo della legge 6 marzo 1958, n. 243, sono apportate le modificazioni risultanti dagli articoli seguenti.

Questo articolo mi pare superfluo e ne propongo perciò senz'altro la soppressione.

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti la soppressione dell'articolo 1.

(È approvata).

Art. 2.

Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Il Consorzio esplica la sua attività fino a tutto l'esercizio finanziario 1974-75 ».

In relazione alla soppressione dell'articolo 1, il nuovo testo dell'articolo 2 sarebbe il seguente:

« Il Consorzio istituito a norma dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 243, esplica la sua attività fino a tutto l'esercizio finanziario 1974-75 ».

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* A questo articolo propongo un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole « 1974-75 » le altre « senza ulteriori contributi dello Stato nè degli altri Enti indicati dalla legge stessa ».

P R E S I D E N T E , *relatore.* Ho prospettato il problema nella mia relazione se, prorogando l'attività dell'Ente, si dovesse indicare un ulteriore finanziamento; il Governo ritiene che ciò non sia necessario: si tratterebbe cioè soltanto di allungare il periodo di vita di questo Ente, senza ulteriori contributi nè da parte del Ministero, nè da parte dell'Amministrazione provinciale, nè da parte degli Enti provinciali del turismo.

D O N A T I . Secondo me, con la formula, proposta viene prorogata soltanto la vita del Consorzio e mi pare che non possiate sostenere di aver prorogato, implicitamente, anche la validità della legge n. 243; si tratta di due cose diverse, quindi, a mio avviso, si dovrebbe dire: « La legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata fino al 1974-75, senza ulteriori contributi... ».

D I R O C C O . Forse si potrebbe venire incontro all'esigenza manifestata dal senatore Donati, formulando il primo comma dell'articolo nel modo seguente: « Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 6 marzo... è sostituito dal seguente: ». In questa maniera, faremmo una modifica alla

vecchia legge ed esplicitamente diremmo che essa rimane valida; viceversa, se incominciamo un articolo riferendoci soltanto al Consorzio, il dubbio manifestato dal senatore Donati, veramente può affiorare.

D E S I M O N E . A proposito della proroga fino a tutto l'esercizio finanziario 1974-75, vorrei osservare che nella legge istitutiva l'esercizio finanziario aveva un valore, in quanto legato anche ai contributi; ora, invece, non vedo perchè si debba ugualmente parlare di esercizio finanziario, quando poi i contributi non vanno oltre il 1967.

G R A N A T A . Anche se non si danno i contributi, ci sono le agevolazioni fiscali.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Si può dire: « fino al 30 giugno 1975 ».

P R E S I D E N T E , *relatore.* Allora, il nuovo testo dell'articolo 2 — che diventa articolo 1 — potrebbe essere così formulato:

« L'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata sino al 30 giugno 1975. Nessun contributo obbligatorio è dovuto dallo Stato e dagli Enti consorziati, di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge stessa, in aggiunta a quelli previsti, sino al termine dell'esercizio finanziario 1966-67, dagli articoli 33 e 34 e annessa tabella della legge medesima ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Naturalmente tutti gli articoli che seguono varieranno, in sede di coordinamento, la numerazione in seguito alla soppressione dell'articolo 1.

Art. 3.

Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) dal Presidente del Consorzio;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, con funzioni di Vice-Presidente;

c) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

d) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

e) da due membri scelti fra i Presidenti delle Amministrazioni provinciali e da due membri scelti fra i Presidenti degli Enti provinciali per il turismo delle Province indicate nell'articolo 2 e designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno e da quello del turismo e dello spettacolo;

f) dai soprintendenti ai monumenti per le Province di cui all'articolo 2;

g) da un rappresentante delle Amministrazioni comunali e da un rappresentante degli Istituti di credito che fanno parte del Consorzio ai sensi dell'articolo 2, designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno e da quello del tesoro ».

Propongo per ragioni formali di modificare la prima parte dell'articolo nel seguente modo:

« L'articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato ».

La formula proposta dal presentatore potrebbe in qualche caso, infatti, autorizzare una interpretazione retroattiva.

Se non vi sono osservazioni metto ai voti questo emendamento.

(E approvato).

Metto ai voti l'intero articolo quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(E approvato).

Art. 4.

Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto disposto dall'articolo 27 i fondi disponibili in ogni esercizio possono essere adibiti soltanto per le seguenti categorie di spesa:

a) servizio dei mutui;

b) concessioni di contributi ed erogazione di fondi per l'applicazione degli articoli 19 e 21;

c) espropriazione ed acquisto di ville delle quali non sia possibile assicurare altrimenti la conservazione, e spese derivanti dalla esecuzione di opere di consolidamento e restauro delle ville stesse;

d) onere finanziario — che il Consiglio di amministrazione delibera di assumere a carico del bilancio dell'Ente — per opere di pronto intervento necessarie al consolidamento strutturale ovvero al restauro di affreschi, stucchi e altre decorazioni pericolanti che ornano ville — di eccezionale interesse artistico-torico ovvero aperte al godimento del pubblico — i cui proprietari si trovino in disagiate condizioni economiche, o per le quali non si ravvisi l'opportunità o la convenienza di procedere alla espropriazione o all'acquisto;

e) spese generali per missioni, studi, pubblicazioni e altre eventuali.

Alle categorie di spesa di cui alle lettere c), d), e) del comma precedente non può essere assegnata una somma superiore rispettivamente al 30, al 20 e al 10 per cento dei fondi disponibili in ogni esercizio finanziario ».

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* In questo articolo, alla lettera d), dopo le parole « i cui proprietari si trovino » è il caso, a mio avviso, di specificare a chi compete stabilire quando i proprietari si trovino in disagiate condizioni economiche. Proporrei di aggiungere le parole: « a giudizio del Consiglio di amministrazione ».

G R A N A T A . Se l'intenzione è di demandare la decisione al Consiglio di amministrazione, è superflua ogni aggiunta perchè, se non vi è altra indicazione, è ovvio che l'unico organo competente rimane il Consiglio stesso. A mio avviso si dovrebbe indicare un organo tecnico capace di fornire indicazioni obiettive sulla effettiva consistenza patrimoniale dei proprietari.

M O N E T I . Si potrebbe operare come nel caso di assegnazione delle borse di studio, richiedendo cioè un certificato di non possidenza.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Ma, trattandosi di proprietari, sia pure in disagiate condizioni, tale certificato non verrebbe rilasciato. D'altro canto il Consiglio di amministrazione offre sufficienti garanzie, chè in esso vi è anche un rappresentante del Ministero del tesoro. È meglio lasciare fermo il testo in esame.

D I R O C C O . Almeno, anzichè « si trovino », diciamo « i cui proprietari dimostrino ».

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A mio avviso l'organo che può valutare le condizioni dei proprietari è il Consiglio di amministrazione; ma credo che questo non sia implicito nella dizione dell'articolo 4 e quindi ecco la opportunità di precisare in maniera chiara che il giudizio e la responsabilità della valutazione gli spettano.

D O N A T I . Fra l'altro obblighiamo così il Consiglio a richiedere qualche documento come cartelle delle tasse, imponibile per la complementare eccetera; mentre se l'accenno non è specifico, il Consiglio potrebbe operare senza alcuna formalità.

B A L D I N I . Al successivo articolo 5 ad un certo punto è precisato che il Comitato esecutivo può disporre che l'Ente conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, avuto riguardo alle condizioni economiche del proprietario ed al reddito che ritrae dalla villa. Quindi vi è un accenno ben chiaro.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Insisto sulla opportunità dell'emendamento aggiuntivo da me proposto.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai

voti la proposta del Governo di aggiungere, alla lettera *d*), dopo le parole « i cui proprietari si trovino » le altre « a giudizio del Consiglio d'amministrazione ».

(*E approvato*).

D E S I M O N E . C'è un contrasto formale, all'ultimo comma, tra esercizio finanziario dello Stato e dell'Ente, che hanno diversa scadenza. Ecco dunque che potrebbe verificarsi il caso che l'Ente non possa usufruire degli stanziamenti che lo Stato fa anno per anno. A mio avviso pertanto l'ultimo comma andrebbe riferito agli stanziamenti fissati nella legge già in vigore.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non c'è contraddizione. L'Ente compila il suo bilancio sulla base dei contributi dello Stato, delle Amministrazioni comunali, degli Enti del turismo, degli Istituti di credito nonchè sulla base di ogni altro eventuale introito tra cui evidentemente il ricavo, poniamo, della amministrazione delle Ville che l'Ente acquisterà o che potrà cedere per esempio ad Istituzioni culturali, le quali pagheranno ovviamente un canone d'affitto, oppure attraverso donazioni che possano venire da qualcuno dei superstiti della stirpe dei munifici donatori. D'altro canto, non è che l'Ente spenda in ogni esercizio quello che gli proviene dallo Stato, ma è facile che gli rimanga qualcosa per gli esercizi successivi.

D E S I M O N E . Lo spirito della legge è che la vita dell'Ente sia legata ai contributi dello Stato.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo spirito della legge è che l'Ente amministri i fondi potendoli spendere nell'anno in cui li riceve o in quelli successivi tanto che si può ipotizzare anche che l'Ente, alla fine della sua gestione, presenti un residuo attivo.

D E S I M O N E . La discordanza non è nella sostanza quanto nella forma.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di restauri e in proposito possiamo rifarci ad una valida esperienza secondo cui è estremamente difficile, una volta stanziata una somma, operare entro un determinato periodo di tempo, perchè si tratta di opere complesse. L'onorevole Presidente, il quale vanta in materia una particolare competenza, può fornire una valida testimonianza. La proposta del senatore Zanotti Bianco è giustamente prudente: far vivere cioè lo Ente al di là degli stanziamenti, altrimenti si potrebbe dare il caso che arrivato al 1967 l'Ente si ritrovi con una disponibilità non spesa; spendere 2 miliardi in restauro di opere simili è difficoltoso se il tempo a disposizione è ristretto.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Anche in questo articolo propongo di modificare la prima parte nel seguente modo:

« L'articolo 18 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato ».

Se non vi sono osservazioni metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Art. 5.

Il testo dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« Su richiesta del proprietario che si assume di fare i lavori di cui all'articolo 19 il Consorzio può concedere mutui ipotecari ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni nè superiore a venti. Al recupero delle quote di ammortamento maturate dopo la cessazione dell'Ente provvede il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Il Comitato esecutivo può disporre che l'Ente conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, avuto riguardo alle condizioni economiche del proprietario ed al reddito che ritrae dalla villa.

Qualora le condizioni del proprietario siano particolarmente disagiate, il Comitato esecutivo può concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 25 per cento della somma capitale.

Al proprietario che, trovandosi nelle condizioni previste dai commi precedenti, esegua, senza beneficiare del mutuo, i lavori di consolidamento e restauro prescritti dalla competente Soprintendenza può essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta ».

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se il senatore Zanotti Bianco non ha difficoltà da opporre, riterrei opportuno all'ultimo comma modificare, al secondo rigo, le parole « dai commi precedenti » in quelle « dal comma precedente », perchè è l'unico in cui si tratta effettivamente delle condizioni di particolare disagio.

D O N A T I . A me sembra strano che un Consorzio destinato a morire nel 1975 eroghi nel 1967 un mutuo a 20 anni: chi andrà a riscuoterlo?

P R E S I D E N T E , *relatore*. È precisato nel primo comma di questo articolo: « Al recupero delle quote di ammortamento maturate dopo la cessazione dell'Ente provvede il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo all'ultimo comma.

(È approvato).

Anche in questo articolo la prima parte va modificata nel seguente modo:

« L'articolo 21 della legge 6 marzo 1958 n. 243, è così modificato ».

Metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Art. 6.

Al testo dell'articolo 22 è aggiunto il seguente comma:

« Per i mutui non superiori a lire 5 milioni l'iscrizione ipotecaria di cui al comma precedente può essere sostituita da altra garanzia reale o da fidejussione prestata da un istituto di credito ».

Propongo la seguente modificazione formale all'inizio dell'articolo: « All'articolo 22 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è aggiunto il seguente comma ».

Se non vi sono osservazioni metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6, così modificato.

(È approvato).

Art. 7.

Il testo dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:

« Gli immobili di cui all'articolo 3 sono esenti dalle imposte sui terreni e sui fabbricati. L'esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione dalla Soprintendenza ai monumenti che annualmente attesti che la villa è utilizzata in conformità alle direttive della Soprintendenza stessa. Per i trasferimenti — autorizzati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 — e per le successioni aventi ad oggetto gli immobili stessi si applicano le imposte fisse di registro e ipotecaria.

Ai fini dell'applicazione di ogni altra imposta diretta, sia statale che locale, gli immobili di cui al comma precedente si considerano di reddito nullo. Nessuna imposta è dovuta su materiali da costruzione occorrenti al consolidamento o al restauro degli immobili stessi.

Tutti gli atti che si rendono necessari per l'esecuzione delle opere di consolidamento o restauro e quelli relativi alle concessioni

di mutuo, alle dilazioni, agli appalti, alle iscrizioni ipotecarie a favore del Consorzio e relative annotazioni e cancellazioni, e ogni altro atto connesso con la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, sono soggetti ad imposta fissa.

Gli onorari dei notai sono ridotti alla metà quando le spese relative siano a carico del Consorzio ovvero quando siano connessi con la richiesta delle agevolazioni e provvidenze previste dalla presente legge ».

D O N A T I . Cosa s'intende con l'espressione « sui terreni », al primo comma? Una villa può trovarsi in un podere: s'intende tutto il podere o soltanto il parco?

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'articolo 3 della legge del 1958 si richiama alla legge 1° luglio 1939, in cui è precisato questo punto: soltanto l'immobile ed il terreno su cui esso sorge è soggetto a queste disposizioni.

Ricordo alla Commissione che ho proposto la soppressione del secondo comma del nuovo testo dell'articolo 28.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Propongo poi di modificare l'inizio dell'articolo nel seguente modo:

« L'articolo 28 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato ».

Se non vi sono osservazioni metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7, così modificato.

(È approvato).

Art. 8.

Il testo dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

« Possono essere addetti a prestare servizio presso l'Ente per le Ville Venete non

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)76^a SEDUTA (19 giugno 1962)

più di sei impiegati statali di ruolo così distribuiti:

un impiegato di carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

un impiegato di carriera direttiva o di concetto appartenente a un ruolo di architetti, ingegneri o geometri;

un impiegato di carriera di concetto appartenente a un ruolo di ragioneria;

due impiegati di carriera esecutiva;

un impiegato di carriera ausiliaria.

Il personale di cui al presente articolo è collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Anche qui l'inizio dell'articolo va così modificato:

« L'articolo 30 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato ».

Metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8, così modificato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari